



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

COPIA

N°3
Reg. delib.
Del **09-03-2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015
----------------	--

Oggi **nove** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Battaglin Helga	Presente	Lando Doris	Presente
Berton Chiara	Presente	Marcon Andrea	Assente
Berton Davide	Presente	Martini Morena	Presente
Bianchin Cristina	Presente	Pegoraro Davide	Assente
Cenci Andrea	Assente	Trevisan Gilberto	Assente
Galvan Giulia	Assente	Zonta Marco	Presente
Ganassin Paola	Presente		

Presenti 8 Assenti 5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Graziani Renato.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Martini Morena nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 quater dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di "annullamento automatico dei debiti fino a mille euro", alla data del 31 marzo 2023, per i singoli carichi di importo residuo fino a 1.000,00 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;

PRESO ATTO che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 229, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29.12.2022 n. 197), prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, prorogato al 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

VISTA la Legge 24.02.2023 n. 14 (Legge di conversione con modifiche del D.L. 29.12.2022 n. 198) con la quale sono stati aggiunti alla Legge di Bilancio 2023, i commi 229-bis, 229-ter e 229-quater con i quali si dispone che "Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015";

VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente all'Agente Nazionale della Riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) che potrebbero potenzialmente essere oggetto del suddetto annullamento parziale;

CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

RITENUTO che l'Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione:

- del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale e tale misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, come modificata dal comma 229 bis, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO l'art. 229-bis della Legge di Bilancio 2023 (comma introdotto in fase di conversione del D.L. 198/2022 in Legge 14/2023) il quale recita, con riferimento ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 229 "Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Resp.le Area Finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espresso con protocollo n. 3649 del 06 marzo 2023;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229, come modificato dal comma 229 bis dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di aver acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale allegato A) al presente provvedimento;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, ai fini dell'efficacia;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'agente della riscossione con le modalità individuate dal medesimo ai sensi del citato comma 229 bis, entro il 31 marzo 2023;
6. di trasmettere la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;
7. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INTERVIENE IL SINDACO: Passiamo al punto n. 3 del Giorno: “Approvazione diniego stralcio dei debiti di importo residuo inferiore a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.” Assessore - Vicesindaco Berton.

INTERVIENE IL VICESINDACO BERTON: Questo è un provvedimento che deriva da un provvedimento governativo che ha approvato la possibilità di stralciare i debiti residui. Il Consiglio Comunale è tenuto a esprimersi solo in caso di diniego. Si tratta di cartelle esattoriali emesse dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, che non sono mai state saldate, quindi sono ruoli passivi che l'Agenzia delle Entrate ha in pancia e che lo Stato aveva previsto di poter cancellare per i termini di decorrenza. Diventa quindi una scelta delle varie amministrazioni. Noi abbiamo rilevato una difficoltà nel comprendere, da parte della trasmissione dei dati dell'Agenzia delle Entrate, quali siano realmente i crediti che potevano essere stralciati e quelli no, perché è arrivato un file massivo di tutto quello che loro anno in tutti gli anni di Rossano Veneto, e quindi bisognava andare a spulciare. Poi abbiamo dedotto che si tratta fondamentalmente di sanzioni del codice della strada. La scelta è quella di non stralciare, nonostante questo potrebbe portare a non dover più mantenere questi crediti, però è giusto che chi ha preso una sanzione la paghi, perché altrimenti chi si trova ogni giorno a prendere una multa o avere una sanzione e poi la paga, nel momento in cui vede che persone che per anni non l'hanno pagata vengono anche beneficiate da quello che diventa un condono, non sarebbe stato comunque stralciato il credito, ma solo la sanzione e gli interessi, però è giusto che chi sbaglia paga, quindi la decisione è quella di mantenere questi crediti, anche se non li incasseremo mai, però da domani, quando viene approvato questo provvedimento; questa è una comunicazione anche utile, chi ha questi crediti può chiedere di pagare, avendo anche delle leggere agevolazioni che non paga gli interessi sulla sanzione, quindi probabilmente si riuscirà anche a incassare qualcosa.

INTERVIENE IL SINDACO: È aperta la discussione. Interventi. Ganassin Paola.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN : Buonasera a tutti. Diciamo che secondo noi il Consiglio Comunale poteva decidere di non fare questo atto, tenendosi aperta la possibilità di studiare le cartelle caso per caso e capire se c'era qualcosa da poter stralciare oppure no. Anche perché non ha più di tanto senso tenere crediti aperti, che magari sono vecchi di 20 anni. Quindi riuscire a ripulire queste situazioni sarebbe stata una possibilità che l'Amministrazione avrebbe potuto tenersi. Quindi per queste motivazioni noi ci asteniamo.

INTERVIENE IL SINDACO: Grazie, altri interventi? Nessun intervento, diamo per fatta la dichiarazione di voto. Assessore vuole ribattere? No. Quindi metterei ai voti, ricordando che, questa approvazione che andiamo a fare di diniego a stralcio si riferisce solamente e eventualmente agli interessi e alle sanzioni non al capitale, ci tengo a dirlo, e non riguarda nello specifico le multe per codice stradale. Però questa è la decisione che noi portiamo in delibera.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene **approvata con voti favorevoli n. 6**, astenuti n. 2 (Berton Chiara e Ganassin Paola), legalmente espressi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Berton Chiara e Ganassin Paola), legalmente espressi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

(TRASCRIZIONE DA AUDIO)

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco
Martini Morena**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Graziani Renato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-03-23

Il Responsabile del servizio
F.to Pertile Luisa Lorena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-03-23

Il Responsabile del servizio
F.to Pertile Luisa Lorena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 09-03-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO
RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO, RISULTANTI DAI
SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 291.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 15-03-2023

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 09-03-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO
RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO, RISULTANTI DAI
SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 15-03-2023

L'INCARICATO

Graziani Renato

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)

Parere del Revisore Unico dei Conti

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO DEI DEBITI DI
IMPORTO RESIDUO INFERIORE A MILLE EURO,
RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI
AGENTI DELLA RISCOSSIONE
DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015”

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rossano Veneto, dott. Fabio Incastrini, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30/06/2021, per il periodo dal 7/07/2021 al 6/07/2024, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24 febbraio 2023, sottoposta all'organo di revisione in data 1° marzo 2023, relativa all'approvazione del diniego di stralcio dei debiti di importo residuo inferiore a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione nel periodo 1/01/2020-31/12/2015 dal Comune di Rossano Veneto.

TENUTO CONTO

- che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 quater dell'articolo 1 della medesima Legge disciplinano la misura di “annullamento automatico dei debiti fino a mille euro”, alla data del 31 marzo 2023, per i singoli carichi di importo residuo fino a 1.000,00 euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- che l'art. 1, comma 229, della Legge n. 197/2022, prevede che i Comuni possono esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)

Parere del Revisore Unico dei Conti

adottando, entro il 31 gennaio 2023, prorogato al 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

CONSIDERATO

- il potenziale impatto negativo che il suddetto stralcio dei debiti potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- il potenziale impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'Ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale e tale misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione;

VISTO

il parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL, espresso dal Responsabile Area Finanziaria dell'Ente.

Considerato tutto quanto sopra esposto, lo scrivente

REVISORE UNICO DEI CONTI

esprime parere favorevole ad avvalersi della facoltà prevista dal comma 229, come modificato dal comma 229 bis dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della medesima Legge, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000,00 euro iscritti in carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, oltretutto all'approvazione del diniego di stralcio dei suddetti debiti da parte del Comune di Rossano Veneto.

Selvazzano Dentro, 3 marzo 2023

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabio Incastrini

2



Firmato digitalmente da:

INCASTRINI FABIO

Firmato il 03/03/2023 17:01

Seriale Certificato: 1704972

Valido dal 31/08/2022 al 31/08/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA